ORDINE DEL GIORNO N. 12/26

Partito Democratico

*Gruppo assembleare Partito Democratico*

Consiglio Regionale Marche
Registro Unico Assemblea Legislativa

SEGNATURA
0006565|21/09/2026
|CRMARCHE|A
20.150/2026/SEG/443

**Al Presidente**
**del Consiglio Regionale - Assemblea legislativa delle Marche**
SEDE

## ORDINE DEL GIORNO

**collegato alla Proposta di atto amministrativo n. 18/26 "Assestamento del bilancio pluriennale 2026-2028 del Consiglio-Assemblea legislativa regionale"**
**OGGETTO: Istituzione del "Fondo di solidarietà a beneficio dei Comuni interessati dalle crisi industriali e aziendali".**

## L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE

Vista la Proposta di atto amministrativo n. 18/26 "Assestamento del bilancio pluriennale 2026-2028 del Consiglio-Assemblea legislativa regionale";

Ascoltata la discussione in Aula sulla proposta;

**Premesso che**

- il rendiconto dell'Assemblea legislativa per l'esercizio 2025 ha evidenziato un risultato di amministrazione positivo e una quota di avanzo libero da versare alla Regione pari a euro 3.484.110,87;
- l'assestamento del bilancio pluriennale 2026-2028 del Consiglio regionale dà attuazione agli esiti del rendiconto e disciplina la Restituzione alla Regione della quota libera dell'avanzo;
- l'Ufficio di Presidenza amministra le risorse assegnate al Consiglio per il funzionamento dell'Assemblea, dei suoi organismi, degli uffici e del personale, mentre gli interventi in materia di politiche sociali, lavoro, sviluppo economico e crisi aziendali rientrano nella programmazione e nella gestione della Giunta regionale;
- le risorse derivanti dall'avanzo libero, una volta riversate al bilancio generale della Regione, possono essere destinate, mediante i necessari atti legislativi, amministrativi e contabili, al finanziamento di interventi di interesse regionale;

**Considerato che**

- il sistema produttivo marchigiano è interessato da numerose crisi industriali e aziendali che determinano conseguenze sulla continuità occupazionale, sui redditi delle famiglie, sull'indotto economico e sulla coesione sociale delle comunità locali;
- la crisi di una grande impresa o di un insieme di aziende appartenenti alla stessa filiera non produce effetti soltanto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori direttamente coinvolti, ma incide sull'intero territorio nel quale le attività produttive sono insediate;

- la sospensione o la cessazione delle attività produttive può determinare una contrazione dei consumi, una riduzione del reddito disponibile delle famiglie, difficoltà per le attività commerciali e artigianali, perdita di competenze professionali e aumento della domanda di servizi sociali;

- i Comuni rappresentano il livello istituzionale più vicino alle persone e alle comunità colpite dalle crisi, ma spesso non dispongono di risorse sufficienti per affrontare tempestivamente le conseguenze sociali, economiche e territoriali delle vertenze aziendali;

- le amministrazioni comunali interessate dalle crisi sono chiamate a sostenere una maggiore domanda di interventi sociali, agevolazioni tariffarie, servizi educativi, politiche abitative, sostegno alle famiglie e iniziative di accompagnamento e orientamento;

- nei territori caratterizzati da una forte concentrazione industriale, la crisi di uno o più stabilimenti può compromettere la tenuta del tessuto economico locale, aggravare i fenomeni di spopolamento e indebolire la capacità finanziaria degli enti locali;

**Rilevato che**

- le politiche nazionali e regionali in materia di ammortizzatori sociali, formazione, riqualificazione e ricollocazione professionale intervengono principalmente nei confronti delle lavoratrici, dei lavoratori e delle imprese, ma non sempre considerano adeguatamente l'impatto complessivo delle crisi sulle comunità locali;

- è pertanto opportuno prevedere uno strumento specificamente rivolto ai Comuni, complementare rispetto agli ammortizzatori sociali e alle politiche attive del lavoro, con cui finanziare interventi diretti a contenere le conseguenze sociali e territoriali delle crisi;

- le economie prodotte dal funzionamento dell'istituzione consiliare, una volta riversate al bilancio generale della Regione, possono costituire la base finanziaria per una scelta politica di solidarietà nei confronti delle comunità maggiormente colpite;

- la costituzione del Fondo non comporterebbe la gestione diretta delle risorse da parte del Consiglio regionale, ma richiederebbe l'iscrizione delle somme nel bilancio regionale e l'adozione dei successivi provvedimenti di competenza della Giunta;

- la destinazione di una quota dell'avanzo libero a favore dei Comuni interessati dalle crisi consentirebbe di restituire ai territori, sotto forma di interventi sociali e di coesione, una parte delle economie conseguite dall'istituzione regionale;

**Ritenuto necessario**

- affiancare agli interventi rivolti alle imprese e alle persone direttamente occupate uno strumento di solidarietà territoriale destinato ai Comuni sui quali ricadono gli effetti economici e sociali delle crisi industriali e aziendali;

- garantire che la distribuzione delle risorse avvenga sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e

verificabili, tenendo conto della gravità della crisi, del numero delle lavoratrici e dei lavoratori interessati e dell'impatto prodotto sulla comunità locale;

- assicurare ai Comuni la possibilità di utilizzare le risorse per sostenere le famiglie colpite, rafforzare i servizi sociali e promuovere interventi di coesione, accompagnamento e sostegno al territorio;

- prevedere forme di coordinamento tra la Regione, le amministrazioni comunali, le organizzazioni sindacali e le rappresentanze economiche e sociali dei territori interessati;

Per quanto sopra espresso,

**IMPEGNA**

**IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE**

- a istituire attraverso l'iniziativa legislativa e la conseguente approvazione da parte del Consiglio regionale il "Fondo di solidarietà a beneficio dei Comuni interessati dalle crisi industriali e aziendali", di seguito denominato *Fondo*;

- a destinare alla copertura finanziaria del *Fondo* tutte le risorse disponibili derivanti dal riversamento al bilancio regionale dell'avanzo libero del Consiglio-Assemblea legislativa;

- a individuare come beneficiari del *Fondo* i Comuni marchigiani nei cui territori siano presenti imprese o unità produttive interessate da crisi industriali e aziendali formalmente riconosciute nell'ambito di tavoli istituzionali regionali o nazionali, procedure collettive di riduzione del personale, sospensioni significative dell'attività o cessazioni produttive;

- a consentire ai Comuni beneficiari di utilizzare le risorse, nel rispetto della normativa vigente, per:

- interventi straordinari di sostegno sociale rivolti ai nuclei familiari interessati dalla perdita o dalla riduzione del reddito da lavoro;
- agevolazioni o contributi relativi ai servizi scolastici, educativi, sociali, abitativi e di trasporto locale; misure per l'accesso ai servizi comunali e per la riduzione o compensazione delle tariffe a carico delle famiglie coinvolte;
- rafforzamento temporaneo dei servizi sociali comunali;
- sportelli territoriali di informazione, orientamento e accompagnamento;
- iniziative di coordinamento con i Centri per l'impiego, le organizzazioni sindacali e gli altri soggetti impegnati nella gestione delle crisi;
- progetti di inclusione sociale, riattivazione e partecipazione rivolti alle persone coinvolte;
- interventi finalizzati alla coesione sociale e alla tenuta delle comunità interessate;

- a prevedere che le risorse trasferite ai Comuni abbiano carattere aggiuntivo rispetto agli interventi regionali ordinari e non sostituiscano le risorse destinate agli ammortizzatori sociali, alle politiche attive del lavoro, alla formazione, alla riqualificazione professionale e al sostegno delle imprese;

- a garantire modalità di accesso e di erogazione rapide e semplificate, affinché il sostegno possa essere attivato durante la fase più critica delle vertenze industriali e non soltanto dopo la conclusione delle procedure aziendali;

- a definire la disciplina del *Fondo* previa consultazione dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani, delle amministrazioni comunali interessate, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle associazioni economiche e produttive regionali;

- a presentare alla competente Commissione consiliare, entro sessanta giorni dall'approvazione del presente Ordine del giorno, la Proposta di Legge istitutiva del *Fondo* contenente:

- la dotazione finanziaria del *Fondo*;
- i requisiti per l'individuazione dei Comuni beneficiari;
- i criteri di riparto delle risorse;
- le tipologie di intervento finanziabili;
- le modalità e i termini per l'erogazione;
- gli obblighi di rendicontazione;
- il sistema di monitoraggio degli interventi;

- a riferire periodicamente all'Assemblea legislativa sull'attuazione del *Fondo.*